

# GILI - STAGNO & PARTNERS

“COMMERCIALISTI ASSOCIATI”

DAVIDE GILI  
ANDREA SIGNORINI  
GENNARO STAGNO

PIAZZALE L. CADORNA, 13 - 20123 MILANO

TEL. +39 02 86.99.56.57 FAX +39 02 89.09.55.80

e-mail [info@gilistagnopartners.it](mailto:info@gilistagnopartners.it)

[www.gilistagnopartners.it](http://www.gilistagnopartners.it)

**Nostra Circolare Informativa N. 6 / 2017**

**A tutti i clienti  
Loro sedi**

Milano, li 26 Ottobre 2017

**Oggetto: Le novità, in pillole, del Decreto Fiscale 2018.**

Questa nostra circolare informativa ha lo scopo di fornirvi in pillole le principali novità riguardanti il Decreto Fiscale 2018, entrato in vigore dal 16 ottobre 2017, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

## ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Il decreto fiscale prevede una riapertura della definizione agevolata dei ruoli, **rottamazione-bis**.

Nel dettaglio:

- i termini per il pagamento delle prime due rate della rottamazione, scaduti il 31 luglio e il 30 settembre scorsi, vengono prorogati al 30 novembre 2017 (questo significa che la rottamazione non decade anche se non sono ancora state versate le prime due rate);
- possono accedere alla rottamazione-bis, presentando istanza entro il 31 dicembre 2017, anche coloro che non erano stati ammessi alla prima definizione agevolata poiché per i debiti con piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, non avevano versato le rate scadute al 31 dicembre 2016;
- riapertura della definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

## SPLIT PAYMENT

Lo split payment, ovvero il meccanismo di scissione dei pagamenti regolato dall'art. 17-ter del DPR 633/72, viene esteso a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione.

#### **INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

Introdotta un credito di imposta, i cui destinatari saranno le imprese e i lavoratori autonomi, per gli investimenti, effettuati nel secondo semestre 2017, in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, testate online, radio, TV locali.

#### **STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTE IVA**

Sterilizzazione parziale dell'incremento IVA previsto per il 2018, argomento già trattato in nostre precedenti circolari informative.

#### **FONDO DI GARANZIA (PMI)**

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese viene incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.

#### **TRASPARENZA SOCIETARIA**

Ampliamento degli obblighi di comunicazione per i soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata: occorrerà chiarire le finalità perseguite con l'operazione al fine di accrescere il livello di informazione degli stakeholder.

#### **LOCAZIONI BREVI**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 2017, fornisce chiarimenti ad intermediari e portali online in merito all'applicazione della disciplina delle locazioni brevi.

Il D.L. 50/2017, manovra correttiva, ha introdotto la disciplina delle cosiddette locazioni brevi, che impone agli intermediari immobiliari, inclusi quelli operanti tramite portali online (a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia), di trattenere e versare una ritenuta pari al 21% sui proventi derivanti dalla locazione.

Le locazioni brevi, per essere considerate tali ai fini fiscali devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere stipulate per un periodo inferiore ai 30 giorni;

- essere stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa;
- devono riguardare immobili ad esclusivo uso abitativo.

La ritenuta deve essere determinata sull'importo indicato nel contratto di locazione e il conduttore deve versarla al locatore.

L'intermediario è tenuto ad effettuare la trattenuta nel caso in cui abbia la materiale disponibilità del pagamento del conduttore da trasferire al locatore. Nel caso in cui il conduttore paghi mediante assegno bancario intestato al locatore, l'intermediario non è tenuto all'adempimento.

**LICENZIAMENTO: PERFEZIONAMENTO ANCHE CON LA SOLA LETTURA DELL'ATTO SE IL DIPENDENTE DI RIFIUTA DI RICEVERNE COPIA**

Con riferimento alla comunicazione dell'atto di licenziamento, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23503/2017, ha precisato che l'ingiustificato rifiuto da parte del dipendente di ricevere copia dell'atto di licenziamento comunicato verbalmente dal datore di lavoro non conferisce illegittimità al licenziamento e questo perché, come più volte ribadito peraltro, dalla giurisprudenza della stessa Cassazione, anche nell'ambito del diritto sostanziale, il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere l'atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta (Cass. n. 12571 del 1999; Cass. n. 1671 del 1981).

Se dunque il lavoratore rifiuta di ricevere la copia dell'atto di licenziamento, quest'ultimo si perfeziona anche con la mera lettura del contenuto dello stesso atto al lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

**GILI-STAGNO & PARTNERS**

